



COMUNE DI VALDERICE
Provincia di Trapani

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 03 del 04 marzo 2015

INDICE

CAPO I - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Articolo 1: **Commissioni e relative competenze**

Articolo 2: **Costituzione e composizione delle Commissioni Consiliari Consultive**

Articolo 3: **Presidenza e convocazione delle Commissioni**

Articolo 4: **Funzionamento delle Commissioni – Pubblicità delle sedute**

Articolo 5: **Funzioni consultive, propositive e referenti delle Commissioni**

Articolo 6: **Segreteria delle Commissioni – Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori**

CAPO II - LE COMMISSIONI SPECIALI

Articolo 7: **Commissioni speciali**

Articolo 8: **Commissioni d'indagini**

Articolo 9: **Commissioni di studio**

CAPO III - COMMISSIONE ELETTORE E COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI

Articolo 10: **Commissione Elettorale**

Articolo 11: **Compiti della Commissione elettorale comunale**

Articolo 12: **Commissione Comunale per l'approvazione e la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari**

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13: **Integrazione del regolamento**

Articolo 14: **Disposizioni transitorie e finali**

CAPO I
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 1

Commissioni e relative competenze

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto il Consiglio Comunale, per tutta la durata in carica costituisce, al suo interno, n° 3 (tre) commissioni permanenti in relazione alle competenze, secondo i criteri sotto specificati:

- 1° COMMISSIONE:

Statuto, affari generali, servizi sociali, cultura e tempo libero, personale ed organizzazione burocratica ed amministrativa, istruzione pubblica, biblioteca e musei, turismo, sport e spettacoli, questioni istituzionali, forma di collaborazione con gli altri enti, gestione associata o consortile di servizi. Regolamenti attinenti alle materie di competenza.

- 2° COMMISSIONE:

Servizi finanziari (bilancio e consuntivo), attività produttive, tributi, economato, patrimonio, piani e programmazione economici e finanziari, gestione del patrimonio, inventari. Regolamenti attinenti alle materie di competenza.

- 3° COMMISSIONE:

Assetto ed utilizzazione del territorio. Servizi tecnici e programmazione, edilizia pubblica e privata, ecologia ed ambiente, lavori pubblici, urbanistica, cimitero, polizia amministrativa, commercio, artigianato, nettezza urbana, agricoltura, affissione e pubblicità, polizia urbana e annonna, igiene e sanità, lavoro e cooperazione. Regolamenti attinenti alle materie di competenza.

ART. 2

Costituzione e composizione delle Commissioni Consiliari Consultive

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale. Ogni rappresentante è portatore di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo consiliare che rappresenta.

2. Ogni Commissione è comunque composta da non meno di 5 Consiglieri e tiene conto del rapporto dei gruppi rappresentati in Consiglio Comunale.

3. Le Commissioni consiliari sono nominate dal Consiglio previa designazione del rappresentante o dei rappresentanti da parte del Capo Gruppo di appartenenza. Raccolte le designazioni di cui al precedente comma l'elezione avviene mediante unica votazione segreta riferita alla proposta che ne scaturirà. L'accettazione di tale proposta sarà espressa con il monosillabo " Si ", mentre il rigetto sarà espresso con il monosillabo " No ". La Commissione s'intende costituita in conformità alla proposta se quest'ultima sarà stata approvata dalla maggioranza dei presenti.

4. Ogni eventuale contrasto tra i gruppi che dovesse insorgere prima della votazione e per ragioni attinenti ai criteri di composizione delle commissioni in relazione alla consistenza numerica dei gruppi, è devoluto alla conferenza dei Capi Gruppo.

5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Capo Gruppo consiliare di appartenenza designa un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla relativa sostituzione con le stesse modalità di cui al 3° comma del presente articolo.

ART. 3

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno a maggioranza dei voti dei componenti espressi mediante scrutinio segreto.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione del Consiglio Comunale che viene tenuta, convocata dal Presidente, entro 10 giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente che viene eletto nel seno della Commissione con le stesse modalità di elezione del Presidente.

4. Le cariche del Presidente o del Vice Presidente devono sempre garantire la rappresentanza della minoranza consiliare.

5. Il Presidente delle Commissioni comunica al Presidente del Consiglio la propria nomina e la nomina del vice presidente entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti. Il Presidente del Consiglio rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, al Revisore dei Conti ed agli Organismi di partecipazione popolare.

6. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

7. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri Comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

8. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con comunicazione contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da trasmettere tramite P.E.C. ai componenti della Commissione almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione.

9. Nell'eventualità di convocazioni in seduta straordinaria o di urgenza del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 43 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, il Presidente della Commissione può convocare i componenti della stessa fino a due ore prima dell'ora fissata per la convocazione del C.C., tramite P.E.C..

ART. 4

Funzionamento delle Commissioni – Pubblicità delle sedute

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti un numero di componenti tali da rappresentare almeno la metà più uno dei Componenti.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti comportanti apprezzamento sul comportamento e sulla moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
4. Nell'esercizio delle proprie competenze le Commissioni Consiliari Permanenti possono disporre l'audizione del Segretario Generale, di Funzionari del Comune ed invitare i membri della Giunta.
5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 48 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione, e comunque trasmessi tramite P.E.C..

ART. 5

Funzioni consultive, propositive e referenti delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazione del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni, concorrendo ai compiti d'indirizzo di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti del Comune.
2. Le indagini conoscitive sono dirette ad acquisire informazioni, dati e documentazione utile alle attività consiliari. Le Commissioni per dette indagini si avvalgono anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.

3. Le Commissioni nell'esercizio delle competenze di studio e consultive, provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione. Sono anche sottoposte all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni consiliari sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 55 della stessa legge, come recepita dalla L.R. n° 48/91.

4. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma entro cinque giorni della relativa richiesta, riferendo al Consiglio con Verbali e/o Relazioni inviati al Presidente e da questi illustrate all'assemblea consiliare.

5. Trascorso il termine di 5 giorni di cui al precedente comma il Consiglio è legittimato a deliberare prescindendo dal parere della Commissione.

6. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dagli artt. 52, 53 e 55, comma quinto, della Legge 8 giugno 1990, n° 142 come recepito dalla L.R. n° 48/91. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione della copertura finanziaria e con i pareri favorevoli previsti dal citato art. 53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Mancando l'attestazione di copertura finanziaria e quando i pareri sono tutti od in parte contrari, la proposta è restituita da Presidente alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnicoamministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

ART. 6

Segreteria delle Commissioni

Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Funzionario Comunale designato dal Segretario Generale del Comune. In assenza del Segretario della Commissione il Presidente procederà alla nomina del Segretario verbalizzante tra i consiglieri presenti.

2. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene sottoscritto dai componenti e dal Segretario stesso per essere depositato con gli atti della adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Presidente, al Sindaco, ai Capi Gruppo ed al Segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Comunale segnala ai Responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Revisore dei Conti.

CAPO II

LE COMMISSIONI SPECIALI

ART. 7

Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti può istituire Commissioni Consiliari temporanee o speciali per l'esame di problematiche amministrative particolarmente complesse stabilendone, con apposite deliberazioni, la composizione, l'organizzazione, le competenze e la durata in carica.

2. Le Commissioni Consiliari speciali devono essere, comunque, costituite in modo da rispettare la presenza di tutti i gruppi politici presenti in consiglio. Le cariche del Presidente o del Vice Presidente devono sempre garantire la rappresentanza della minoranza consiliare.

3. Le Commissioni speciali potranno avvalersi di soggetti estranei al Consiglio Comunale, esperti in materia, con riferimento allo scopo per cui la commissione viene costituita. Tali nomine non possono comportare impegni di spesa e oneri finanziari se non autorizzati nelle forme e con le modalità previste dal vigente ordinamento giuridico.

4. La Commissione speciale esaurisce l'incarico rassegnando al Consiglio Comunale una relazione, nel cui contesto possono essere formulate specifiche proposte.

5. Spetta al Consiglio di valutare la relazione e di adottare, se del caso, i necessari provvedimenti, salvo che la competenza non sia riservata ad altri organi.

ART. 8

Commissioni d'indagini

1. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti può istituire commissioni speciali d'indagini su qualsiasi materia di competenza dell'Amministrazione Comunale. La costituzione, le competenze e il funzionamento delle Commissioni suddette sono disciplinati dai precedenti articoli 2, 3, 4.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti dei diversi gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei Conti, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi.

La Commissione può avvalersi anche dell'audizione di soggetti privati.

La convocazione e le risultanze dell'audizione restano “ riservate “ fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione.

Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'Ufficio.

5. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato dal Sindaco su proposta del Segretario Generale del Comune.

6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo le comunicazioni e i riferimenti acquisiti durante le audizioni che non sono risultati direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per gli stessi è mantenuto il segreto d'Ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che tale organo dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'Archivio dell'Ente.

ART. 9

Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO III

COMMISSIONE ELETTORE E COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI

Art. 10

Commissione Elettorale

1. Il consiglio comunale, nella sua prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale, presieduta dal Sindaco e composta da tre membri effettivi e tre supplenti. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
2. Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
3. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione.
5. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.
6. La Commissione elettorale comunale è presieduta dal Sindaco. Qualora il Sindaco sia assente ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano.
7. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal Segretario Generale o da un funzionario da lui delegato.
8. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
9. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio Comunale.

Art. 11

Compiti della Commissione elettorale comunale

1. Il compito della Commissione elettorale comunale è quello di provvedere alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La stessa provvede alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione.

2. La Commissione, di norma, si riunisce due volte all'anno per coordinare i lavori di competenza con l'Ufficio Elettorale del Comune.

3. Ai componenti della Commissione elettorale comunale non compete il gettone di presenza. Su richiesta dei componenti che presenziano la seduta viene rilasciato attestato di presenza.

Art. 12

Commissione Comunale per l'approvazione e la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari

1. I Comuni sono tenuti all'aggiornamento, ogni due anni, degli elenchi dei Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Appello e detti elenchi sono formati o integrati da una Commissione Comunale, di nomina consiliare, composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede e da due Consiglieri Comunali.

2. La Commissione viene nominata con delibera del Consiglio Comunale, con voto palese a maggioranza e dura in carica per l'intera legislatura.

3. La deliberazione viene affissa all'albo pretorio con contestuale trasmissione ai Capi Gruppo Consiliari.

4. Ai componenti della Commissione non compete il gettone di presenza. Su richiesta dei componenti che presenziano la seduta viene rilasciato attestato di presenza.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Integrazione del regolamento

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, di Statuto e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. Esso entra in vigore alla scadenza della sua pubblicazione per giorni 30 all'Albo Pretorio dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

3. Viene inserito nella raccolta dei Regolamenti e sul sito web del Comune in libera visione.